

DIVIETO DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI IN CONTANTI
--

Si avvisa la gentile Clientela che, ai sensi dell'art. 1, comma 910 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) a far data dal **1° luglio 2018** è fatto divieto ai datori di lavoro di **corrispondere ai lavoratori la retribuzione e/o eventuali acconti in contanti.**

Il divieto vale **per qualsiasi importo** e si applica a:

- qualsiasi tipologia di **rapporto di lavoro subordinato** indipendentemente dalla durata e modalità di svolgimento;
- contratti di **collaborazione coordinata e collaborativa**;
- contratti di lavoro stipulati in **qualsiasi forma dalle Cooperative** coi propri soci.

In tali casi le uniche modalità di pagamento ammesse sono:

- Strumenti di pagamento elettronici;
- Bonifico;
- Assegno;
- Contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto di tesoreria.

Il datore di lavoro che non si attenga a quanto sopra può incorrere in una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 5.000€.**

Eccezioni: il divieto, fatto salvo comunque il rispetto del **limite dei 3.000€** previsto dall'art. 49 D.lgs. 231/2007, non si applica ai **contratti con Pubbliche Amministrazioni, rapporti di lavoro domestico e borse di studio, tirocini o rapporti autonomi di natura occasionale.**